

STATUTO

**TERRE SOLIDALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM VIA MANZONI 23

Numero REA: IM - 123453

Codice fiscale: 01405760081

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" ad atto repertorio 2490 Notaio Marco Saguato di Imperia

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRE SOLIDALI
STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Sanremo la Società Cooperativa denominata "TERRE SOLIDALI Società cooperativa sociale Onlus", in breve "TERRE SOLIDALI Onlus scs". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Potranno essere istituite sezioni soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro. Il domicilio dei soci è quello indicato all'atto dell'iscrizione e risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci con raccomandata R.R. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può aderire e partecipare ad organismi vari che si propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano e internazionale nonché alle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma

mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, conformemente alla legge 381/81, non ha scopo di lucro e opera nel rispetto delle clausole della mutualità prevalente previste dalla legge. In particolare la cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, e si avvale prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, delle prestazioni lavorative dei soci o dell'apporto di beni e servizi da parte dei soci.

La cooperativa, per poter curare del miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa. La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo". In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni

politiche, economiche e sociali. I soci della cooperativa si propongono pertanto di contribuire a realizzare i seguenti scopi:

- la libertà umana, sociale, culturale, spirituale, economica e tecnologica delle persone e dei popoli, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, ideologia, con riferimento particolare ai soggetti che dell'attuale globalizzazione economica subiscono le ineguaglianze e le ingiustizie;
- la salvaguardia dei patrimoni sociali, culturali, naturali ed umani dei popoli del Mondo;
- in particolare la tutela della spiritualità, della salute, dell'alimentazione e dell'ambiente come parti integranti della cosmovisione, della cultura e dell'autonomia dei popoli del Mondo;
- la promozione di azioni culturali, politiche, sociali e di comportamenti economici atti all'eliminazione di tutte le forme di sfruttamento, di classismo, di razzismo, di sessismo attualmente esistenti nel rapporto fra persone e gruppi di persone a livello locale, nazionale, internazionale;
- la promozione di azioni culturali, politiche, sociali e di comportamenti economici atti a sostenere la giustizia e l'eguaglianza sociale, la libertà, l'indipendenza, la sovranità dei popoli e la pace;
- la promozione di azioni culturali, politiche, sociali e di comportamenti economici atti a evitare la degenerazione dei conflitti e lo scoppio di guerre siano esse ad alta o bassa intensità,
- la promozione di azioni culturali, politiche, sociali e di comportamenti economici atti a sostenere tutte quelle persone e quei popoli che alla guerra resistono e/o che di essa ne sono vittime;
- la promozione dell'autonomia e della crescita culturale, spirituale, sociale economica delle persone e dei popoli del Mondo rimuovendo ogni sorta di ostacolo impeditivo o limitativo di detta autonomia;
- la cooperazione con i popoli impoveriti del Mondo ed in particolare con le persone e i gruppi economicamente più deboli, quali i senza lavoro, i lavoratori dell'economia informale, i piccoli agricoltori, i contadini senza terra, i braccianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori e chiunque altro si trovi in condizioni di marginalità e/o di oppressione operanti nei Paesi Poveri, favorendo il loro accesso al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale";
- la promozione nella realtà italiana e internazionale di ogni possibile attività di convivialità spirituale, culturale, politica, sociale ed economica fra i popoli del Mondo;
- la produzione e la diffusione di una cultura e di un'informazione indipendente che miri alla piena realizzazione delle persone e dei popoli nella loro coscienza individuale e sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 4 (oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del presente statuto, la società cooperativa ha per oggetto:

a) l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi.

Per la realizzazione di tale finalità essa, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, potrà agire: nel settore dell'agricoltura e delle attività connesse quali l'allevamento di animali, l'acquacoltura, la piscicoltura, la silvicoltura;

nel settore forestale, nel giardinaggio, nel mantenimento delle aree verdi pubbliche e private;

nel settore delle energie rinnovabili e alternative;

nel settore edile, con particolare riferimento alla bioedilizia, alle ristrutturazioni ecocompatibili;

nel settore del riciclaggio, del riutilizzo, della raccolta e della gestione differenziata dei rifiuti;

nel settore della preparazione e trasformazione alimentare;

nel settore della ristorazione, del catering, della gastronomia;

ed in qualsiasi attività industriale, artigianale e commerciale o di servizio

b) gestione in proprio e/o tramite terzi soggetti di canali di scambio commerciale e di importazione diretta di beni alimentari e non da ogni paese del mondo, con particolare attenzione al settore FAIR TRADE;

c) attività di commercio ed intermediazione commerciale, in tutte le sue forme consentite, sia dirette che indirette, anche attraverso la gestione di punti vendita, negozi, centri distributivi di beni alimentari e non alimentari, con particolare attenzione al settore FAIR TRADE;

d) attività di commercio ed intermediazione commerciale, in tutte le sue forme consentite, sia dirette che indirette, anche attraverso la gestione di punti vendita, negozi, centri distributivi di beni e servizi che consentano ai consumatori una alimentazione sana, biologica, naturale, un rapporto il più possibile diretto con produttori o associazioni di produttori di agricoltori locali, nazionali, internazionali e la possibilità di utilizzare prodotti ecologici sia di uso domestico che extradomestico;

e) attività di produzione e commercializzazione, in tutte le sue forme consentite, di cibi e bevande a partire prevalentemente da prodotti provenienti da agricoltura biologica e naturale in genere e dal commercio equo e solidale, anche attraverso la gestione di laboratori a sede fissa o mobili, punti vendita, negozi, centri distributivi che consentano ai consumatori una alimentazione sana, biologica, naturale.

f) Gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa con annessi pubblici

esercizi per la ristorazione o per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo, di ricreazione, di riproduzione di filmati, di esposizione mostre, di presentazione testi e altri elaborati artistici e altre attività culturali che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

g) Promuovere il Turismo Responsabile ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico, economico o sociale;

h) Promuovere la Cooperazione Internazionale ideando, organizzando e gestendo anche in collaborazione con enti pubblici e privati progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale compresa la possibilità di inviare operatori e volontari all'estero.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, purché non nei confronti dei terzi;
- b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dei limiti di legge e rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento

cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della legge 31.01.1992 n.59;
- 4) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere altresì soci, nei limiti di legge, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. In nessun caso possono essere soci della Cooperativa persone che hanno comunque interessi contrastanti alle finalità e agli interessi della Cooperativa secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in

concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti. Possono altresì essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale. Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei programmi di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della

scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio, comprovando di essere in possesso dei requisiti ex art. 5, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
2. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
3. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
4. l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 4, 5 e 6 relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
3. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- ☞ per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee di bilancio consecutive;
- g) compia atti o azioni che danneggino materialmente la cooperativa dal punto di vista economico o ne discreditino l'immagine nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente;
- h) compia atti o azioni in contrasto alla lealtà tra soci;

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 34 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.18, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed

e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- ✎ dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore ai limiti di legge;
- ✎ dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- ✎ dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- ✎ dalla riserva straordinaria;
- ✎ da ogni altro fondo di accantonamento anche costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- ✎ da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- ✎ da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in

parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organo Arbitrale di cui infra.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di altre riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del

bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- La qualifica / professionalità;
- I compensi erogati;
- Il tempo di permanenza nella società;
- La tipologia del rapporto di lavoro;
- La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera

raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare individuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
3. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per l'approvazione delle delibere inerenti gli argomenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 22, sarà in ogni caso sempre necessaria, oltre a quanto sopra previsto, la maggioranza di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse maggioranze che fossero previste in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto per particolari delibere.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da un altro socio e nel rispetto dei limiti previsti in tal senso dalla legge. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci assenti, con deleghe separate per ognuno di essi.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I consiglieri saranno eletti tra le persone iscritte nel Libro Soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti della quota sottoscritta. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre

anni, pari a tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Per la determinazione dei suddetti compensi sarà in ogni caso necessaria la maggioranza di cui all'ultimo periodo dell'art. 22 del presente statuto.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
3. le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il

lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- ☞ a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- ☞ al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'ultimo periodo dell'art. 23 del presente statuto.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato

MARCO SAGUATO NOTAIO, SERGIO SPINA